

COMUNE DI VICCHIO

P.06 PROCEDURA PER UNA PRIMA VALUTAZIONE E IL CENSIMENTO DEI DANNI POST EVENTO

Premessa

A partire dal 28/10/2021 la Regione Toscana ha rivisto la procedura di segnalazione danni che veniva effettuata con schede cartacce da tramettere a mezzo fax\mail tramite la migrazione delle procedura su una piattaforma web, denominata soupweb-rt, che prevede la ristrutturazione e l'integrazione degli applicativi informatici a supporto delle attività che riguardano tutte le fasi dell'azione del sistema regionale di protezione civile: previsionale, di preparazione, di emergenza e di recupero (post-emergenza). Al momento la procedura non è supportata da uno specifico atto.

Le precedenti funzionalità SART (attivazioni volontariato della protezione civile su eventi), GEVOT (gestione delle risorse di Colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile), sono state sostituite dal nuovo applicativo SOUPWEB RT (gestione segnalazioni criticità). Al momento rimane in attività la piattaforma dei piani post-emergenza (FENIXRT).

La nuova piattaforma integrata serve per avere un quadro regionale della situazione in atto in termini di criticità e risorse attivate è fondamentale sia per il coordinamento tra gli enti, sia per migliorare il supporto in termini previsionali per gli eventi meteo, sia per la gestione di eventuali forme di supporto operativo rispetto al livello locale.

Il flusso delle informazioni prevede che il livello Comunale e/o di Gestione Associata si rapporti con la relativa Amministrazione provinciale e che la Regione si rapporti con i livelli provinciali. Questo principio organizzativo, già in essere, continua a valere sia per quanto attiene le comunicazioni per le vie brevi (che sono da considerarsi sempre essenziali anche per creare un contatto diretto tra gli operatori), sia per le segnalazioni telematiche aggiuntive gestite tramite software.

L'utilizzo dell'applicazione non è mai da considerarsi sostitutiva del contatto telefonico.

L'inserimento manuale delle segnalazioni nell'applicazione può essere fatto anche direttamente dal livello provinciale ed eventualmente perfezionato dal livello locale. Il dettaglio delle modalità operative per la gestione anche telematica delle segnalazioni deve essere concordato in ciascun ambito provinciale tra Province e Città Metropolitana e Comuni/Gestioni Associate.

L'aggiornamento dello stato delle criticità dopo la prima segnalazione è di fondamentale importanza

Tutti le informazioni raccolte sono comunque condivise in tempo reale in visualizzazione tra tutti gli Enti in un'ottica di piena condivisione all'interno del sistema di protezione civile regionale.

Il sistema di segnalazioni è finalizzato alla gestione delle attività di protezione civile. Le relative segnalazioni pertanto dovranno riguardare condizioni o criticità che siano rilevanti ai fini di protezione civile, quindi che abbiano o possano avere un impatto rispetto alla sicurezza delle persone o delle infrastrutture. Ne sono esempi interruzioni stradali che creano isolamenti o forti disagi, allagamenti di zone urbanizzate, danneggiamento di edifici privati o pubblici, attività produttive o commerciali, interruzioni diffuse di servizi essenziali, situazioni di potenziale pericolo che richiedano misure di tutela delle persone come l'allontanamento preventivo, evacuazioni di edifici. Ogni

segnalazione dovrà quindi riportare con particolare attenzione gli effetti sulla popolazione. E' inoltre possibile allegare, anche in un secondo momento, una foto.

Per ogni segnalazione è fondamentale indicare anche una localizzazione che verrà indicata da un marcatore puntuale. Il livello di accuratezza dell'ubicazione della segnalazione deve essere quello della località e/o Frazione all'interno del territorio Comunale, selezionabile direttamente da una lista predefinita. E' possibile, in caso di situazioni particolari in cui sia nota la posizione esatta (es. interruzioni stradali), posizionare il marcatore manualmente nella posizione esatta.

Generalmente non sono invece significative ai fini di protezione civile segnalazioni relative a criticità la cui gestione è gestibile attraverso i servizi ordinariamente attivabili dalle amministrazioni (es. pulizia strade o rimozione localizzata di detriti/rami, interventi di manutenzione anche straordinaria) che non comportino un impatto diretto o potenziale sulle persone.

I Comuni/Gestioni Associate dovranno invece segnalare sempre e con tempestività alle rispettive Province/Città Metropolitana le attivazioni delle strutture locali di protezione civile e in particolare le attivazioni anche parziali dei propri Centri Operativi, l'attivazione del Volontariato, la chiusura preventiva delle scuole, secondo le modalità concordate a livello provinciale.

La mancata comunicazione di una criticità in corso di evento da parte di un territorio preclude la possibilità che quel territorio possa essere inserito in eventuali interventi per il superamento dell'emergenza. Allo stesso tempo se un territorio segnala situazioni non riconducibili ad un impatto significativo in termini di protezione civile questo non verrà comunque ricompreso nei comuni colpiti da un evento calamitoso.

Le situazioni di criticità in atto devono essere comunicate da parte dei Comuni alla funzione associata, non appena se ne viene a conoscenza, tramite telefonata ne da comunicazione al livello metropolitano, che può inserire direttamente la criticità. La gestione associata può supportare il comune per l'eventuale inserimento. Il successivo aggiornamento delle criticità deve essere sempre svolto a livello locale.

A seguito di dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale la regione o il dpc con appositi atti possono istituire procedure per il censimento danni a privati e ad aziende. Tali procedure devono essere svolte ad evidenza pubblica, mediante avvisi pubblici speditivi e devono essere svolti mediante apposita modulistica che viene di volta messa a disposizione. L'istruttoria iniziale e la rendicontazione sono a carico del comune. Istruttoria successive pre o post erogazione possono essere richieste o essere a carico del livello regionale.

Le fase successiva del censimento danni per il patrimonio pubblico, in attesa dell'implementazione sulla nuova piattaforma avviene tramite la compilazione di fogli excel redatti su base provinciale, i cui devono essere riportate le segnalazioni ai sensi dell'articolo art. 25 comma 2 , lettere **a)**, **b)** e **d)**, del dlgs1\2018.

Tali segnalazioni dopo istruttoria regionale vanno a comporre il piano operativo degli interventi e possono essere aggiornate ed integrate.

Una volta approvato il piano degli interventi con atto regionale e dopo la successiva liquidazione, anche tramite stralci, la rendicontazione deve essere effettuata tramite la piattaforma Fenix -RT.

P.06 PROCEDURA PER UNA PRIMA VALUTAZIONE E IL CENSIMENTO DEI DANNI POST EVENTO

Il responsabile di protezione civile comunale segnala prontamente via telefonica al Funzionario/Operatore del C.O.I. la comunicazione circa l'insorgere di fenomeni meteo intensi o il manifestarsi delle prime criticità; ne cura, in collaborazione con l'addetto C.O.I., l'inserimento in tempo reale sulla piattaforma regionale soupwebRT. Se non è presente un evento di riferimento chiede all'addetto del C.O.I. che ne faccia richiesta alla SOP.

- **Il C.O.I.** mantiene un quadro complessivo delle informazioni provenienti dal proprio territorio di competenza rapportandosi con i Comuni, con i settori interni e con gli altri soggetti sovra-comunali, segnalando immediatamente alla sala operativa regionale l'insorgere di situazioni di criticità e delle risposte operative attivate rapportandosi con la Città metropolitana.
- Con l'attivarsi della fase successiva il C.O.I. inoltra ai comuni il file da compilare e ne supporta la compilazione

Censimento dei danni e accertamenti di agibilità

Una volta constatato che a causa di un evento sismico o di altra natura gli edifici hanno subito alterazioni tali da comportare condizioni di pericolo oppure il loro inutilizzo, occorre procedere nel più breve tempo possibile al censimento dei danni e all'accertamento delle agibilità delle costruzioni. Considerato che il danneggiamento strutturale degli edifici si riscontra essenzialmente in caso di evento sismico, le attività di accertamento hanno l'obiettivo primario di salvaguardare l'incolumità pubblica e di garantire, se possibile, il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

La funzione 1 del C.O.C. è incaricata di coordinare il personale tecnico necessario per poter procedere all'accertamento delle condizioni degli edifici che hanno subito alterazioni a seguito dell'evento. In prima battuta incaricherà i tecnici valutatori interno o convenzionati.

In caso negativo inoltrerà una specifica richiesta al livello metropolitano e/o di ambito, dove verrà istituita una apposita funzione di supporto, per ottenere l'assegnazione delle squadre di tecnici AeDES ritenute necessarie per gli accertamenti. Tale funzione in base alle richieste alle disponibilità di valutatori, assegnerà le squadre al Comune.

La procedura di censimento e valutazione agibilità è gestita e coordinata dalla Rt-genio-civile-ufficio sismico ed costituita da un modulo di colonna mobile può essere incardinata come funzione di supporto nei centri operativi, dove verranno istituite anche le relative segreterie.

In caso di eventi di lieve entità l'intervento delle squadre di valutatori può essere gestito direttamente dalla sede regionale.

I tecnici accertatori delle condizioni degli edifici devono essere abilitati a seguito di un percorso formativo specifico, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, al fine di essere preparati sia alla constatazione delle condizioni delle costruzioni che alle modalità

di accesso in sicurezza negli edifici danneggiati (tecnici AeDES). Questi tecnici devono risultare iscritti in un apposito albo che è di riferimento per il centro di coordinamento regionale per comporre le squadre degli accertatori.

Per organizzare gli accertamenti, la funzione 1 del C.O.C.(in collaborazione anche con i tecnici del COI e della RT) dovrà procedere a suddividere su apposita cartografia il territorio comunale in zone, tenendo in considerazione l'estensione dell'edificato danneggiato, la viabilità ancora percorribile e le aree ritenute sicure. All'interno delle zone si farà riferimento agli aggregati strutturali di cui al punto 2.4 del manuale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011

Ad ogni zona saranno assegnate le squadre dei tecnici rilevatori AeDES inviate dal centro di coordinamento della Regione, eventualmente coadiuvate per le misurazioni da personale tecnico comunale.

La funzione 1 del C.O.C. provvede quotidianamente a definire il "piano dei sopralluoghi" per il giorno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle squadre dei rilevatori. Deve essere evitato di frazionare gli aggregati strutturali fra più squadre al fine di contenere i tempi.

Nessun accesso agli edifici dovrà avvenire senza una valutazione preventiva della presenza delle condizioni di sicurezza per eseguire i sopralluoghi. In caso contrario dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei rilevatori (ad es. abbattimento delle parti pericolanti, puntellamento, ecc..) che sono comunque obbligati ad utilizzare i d.p.i. previsti dalla vigente normativa.

Le attività di censimento danni e di rilievo delle agibilità delle costruzioni prevedono la compilazione di schede predisposte a livello nazionale al fine di rendere quanto più oggettive e omogenee le valutazioni da parte dei rilevatori. I tecnici AeDES, a seconda della tipologia dell'edificio oggetto del sopralluogo, compileranno le seguenti schede:

- edifici ordinari - scheda AeDES di cui al manuale del D.P.C.M. 8 luglio 2014;
- edifici storici, chiese, palazzi - scheda di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006 e secondo il manuale approvato con D.P.C.M. 13 marzo 2013;
- edifici di grande luce o prefabbricati - scheda GL-AeDES di cui al manuale del D.P.C.M. 14 gennaio 2015.

Le schede saranno compilate sia per tutti gli edifici interessati da ordinanza di sgombero (a seguito di primo sopralluogo speditivo dei V.V.F. o da elenco provvisorio dei danni redatto dal C.O.C.) che su specifica richiesta di sopralluogo di agibilità degli aventi diritto.

Le richieste di sopralluogo saranno prese in carico dalla funzione del C.O.C. "censimento danni" ed accorpate per zona di accertamento e per aggregato strutturale. Saranno da considerare con precedenza i sopralluoghi negli edifici strategici e dove risultano ancora presenti persone. Per i sopralluoghi di agibilità richiesti dai cittadini dovrà essere concordata la data e l'orario di accesso dei tecnici AeDES così da effettuare l'accertamento alla presenza degli aventi diritto se possibile in condizioni di sicurezza.

Per lo svolgimento degli accertamenti dovranno essere tenute a riferimento anche le "Indicazioni operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo" emanate il 12.02.2021 dal Dipartimento della Protezione Civile.

E' da tenere presente che ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2014 la valutazione di agibilità è da intendersi come una valutazione temporanea speditiva, formulata in base alla semplice analisi visiva e pertanto non è da considerarsi quale verifica di idoneità statica. Ciò significa che a seguito di una ulteriore scossa sismica di intensità non superiore a quella già verificatasi, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del danneggiamento dell'edificio.

I tecnici rilevatori, a conclusione delle attività giornaliere, consegneranno alla funzione "censimento danni" del C.O.C. il resoconto sulla agibilità degli edifici, utilizzando il modello GE1, ed il resoconto sui provvedimenti ritenuti urgenti (ad es. abbattimenti, sgomberi), utilizzando il modello GP1.

Il referente della funzione 1 del C.O.C. provvede a segnalare senza indugio la necessità dei provvedimenti d'urgenza al Sindaco predisponendo gli atti necessari (ad es. ordinanza d'urgenza di demolizione o di sgombero). Altresì dispone le verifiche per accertare l'esecuzione dei provvedimenti emanati dal Sindaco coadiuvandosi con la funzione "polizia" del C.O.C.

Il referente della funzione "censimento danni" del C.O.C. comunica formalmente e giornalmente alle sale operative della Regione e della Città Metropolitana il numero delle istanze di sopralluogo pervenute, dei sopralluoghi eseguiti, delle squadre utilizzate e di quelle necessarie per il giorno successivo, utilizzando il modello Cns1.

Per quanto concerne le competenze in materia di messa in sicurezza e censimento dei danni al patrimonio artistico, storico e culturale, si farà riferimento a quanto previsto nel punto 2.4.2 lett. "n" della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.04.2021. Pertanto sarà la pianificazione regionale a prevedere le modalità di raccordo tra il Comune e l'unità di crisi nazionale (U.C.C.N.) di cui alla direttiva ministeriale 23.04.2015 "Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità.

A seguito di accertata inagibilità dovrà essere emessa apposita ordinanza sindacale di inagibilità e sgombero sulla base della scheda inagibilità AeDes compilata.

Gli uffici tecnici comunali richiedono copia di tutte le schede redatte sul comune.